



**AUDIZIONE INFORMALE COMMISSIONE GIUSTIZIA  
SENATO DELLA REPUBBLICA**

**Roma, 31 gennaio 2019**

**Disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768 e 837**

## ***Il servizio sociale professionale nella tutela e nella protezione della persona di minore d'età.***

### ***Premessa***

La tutela e la protezione della persona di minore età si fonda su principi e criteri contenuti in numerose fonti giuridiche internazionali e nazionali dalla dichiarazione di Ginevra sui diritti del bambino (1924) alla convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (ratificata dall'Italia con L.176/1991).

La famiglia costituisce l'ambiente naturale per la crescita e il benessere dei bambini e degli adolescenti e, pertanto, deve ricevere sostegno e protezione al fine di svolgere integralmente il proprio ruolo. Ciò nell'esclusivo, migliore, interesse del minore, che prevale nei casi nei quali gli ambienti familiari non siano rispettosi dei suoi diritti e bisogni.

Questi sono i principi alla base dell'azione dell'assistente sociale.

Le specifiche esigenze evolutive dei minori d'età richiedono risposte multi professionali e interistituzionali appropriate nei tempi e nelle modalità e secondo il principio di necessità, appropriatezza e temporaneità, nelle situazioni di crisi familiare quando la coppia genitoriale deve affrontare la dolorosa fase della separazione, soprattutto quando questa è caratterizzata da una elevata conflittualità.

Il servizio sociale professionale opera sia in un contesto di richiesta "spontanea" quando si prende cura della famiglia in crisi che chiede aiuto e sostegno per superarla, sia quando interviene sulla base di un incarico nella cornice giudiziaria, per la protezione del minore d'età. In entrambi i casi la letteratura in materia e l'esperienza maturata dalla professione, indicano senza dubbio la necessità di lavorare preliminarmente alla costruzione di una relazione fiduciaria, sulla base della quale costruire una visione condivisa dei problemi, delle responsabilità di ciascuno, delle possibili soluzioni, sempre mettendo al centro il migliore interesse del minore d'età, senza trascurare i bisogni e le aspettative degli adulti coinvolti.

Il mandato, sia professionale, sia istituzionale, infatti, anche in una cornice prescrittiva, rimane quello del sostegno e della tutela del bambino e del ragazzo all'interno delle sue relazioni familiari, purché l'ambiente di vita abbia la disponibilità e le risorse necessarie per soddisfare i suoi bisogni evolutivi, per favorire il pieno esercizio dei suoi diritti, per collaborare efficacemente nei percorsi di sostegno e cura.

Nel diritto di famiglia, la ratio della legislazione di interesse, mette al centro i soggetti protagonisti e destinatari delle misure necessarie per regolare le relazioni familiari, laddove necessario, in un'ottica che presuppone una doppia committenza: il minore quale soggetto di tutela, gli adulti di riferimento e le persone significative titolari dei doveri di cura e protezione, quali soggetti ugualmente titolari del diritto di esercitare il loro ruolo e di essere sostenuti nel caso di difficoltà e fragilità di differente natura. In questa duplice, solo in apparenza, confliggente dimensione, avviene l'incontro, di collaborazione e di complementarità, tra gli organi giudiziari e il sistema dei servizi sociali e sociosanitari, deputati alla prevenzione, cura e sostegno delle famiglie con minori di età.

Tutte le persone hanno diritto a essere partecipi e consapevoli, sia nei procedimenti giudiziari, sia nei percorsi di cura e di aiuto; a maggior ragione, in virtù della loro fisiologica immaturità, i diritti dei minorenni devono formare la prospettiva di approccio al tema, ricordando le Linee guida del Consiglio d'Europa che "vogliono" un minore partecipe e consapevole delle vicende giudiziarie e delle decisioni che lo riguardano.

Siamo inoltre convinti della necessità che qualsiasi azione coinvolga i minorenni, deve essere organizzata in modo da garantire "tempi" adeguati alle peculiari esigenze psicoevolutive del minore e congrui rispetto alle dinamiche di cambiamento personale e dei contesti familiari e relazionali.

### ***Osservazione sui DDL***

Comprendiamo l'intento del legislatore di affrontare un tema sensibile e complesso che coinvolge sia gli adulti, sia le persone di età minore, esposti alle fragilità dei genitori laddove questi non riescono a separare la conclusione della relazione coniugale dalla dimensione, che necessariamente permane, di coppia genitoriale; laddove la crisi del rapporto tra i due coniugi investe e deforma la relazione di ciascuno di loro con i figli e quindi mette a rischio la loro crescita.

Nelle prassi operative consolidate il servizio sociale professionale ricorre all'intervento della magistratura, di norma, quando la situazione complessiva non consente la realizzazione di un intervento di protezione del minore d'età in una condizione di effettiva collaborazione con gli adulti.

Siamo convinti che l'intervento giudiziario, nella sua dimensione prescrittiva e normativa (pur necessaria in alcuni casi e sempre nel migliore interesse della persona di età minore) si pone a valle di una serie di problemi personali dei singoli e relazionali, che non possono

trovare soluzione attraverso interventi meramente costrittivi. Per questo è condivisibile l'approccio del legislatore teso a ridurre al minimo la giurisdizionalizzazione del conflitto.

E' condivisibile inoltre la finalità di tutelare i diritti dei bambini e degli adolescenti nelle separazioni, soprattutto alla luce di quanto sancito dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che indica nel "superiore interesse del minore" il criterio ispiratore di tutte le decisioni che lo riguardano e lo chiamino in causa: di mantenere la relazione con entrambi i genitori; che le scelte che li riguardano siano assunte in accordo da parte di entrambi; di continuare a coltivare interessi, legami significativi e a vivere in una condizione di stabilità e prevedibilità. Ciò richiede che gli adulti sappiano ascoltare, interpretare e riconoscere i loro bisogni, come singoli genitori e come coppia genitoriale; che siano capaci di spiegare, informare, coinvolgere i figli nei cambiamenti che dovranno affrontare in seguito alla separazione.

In particolare riteniamo che la migliore tutela dei diritti del figlio si possa realizzare aiutando i genitori a riconoscersi e legittimarsi reciprocamente del ruolo, pur nelle diversità individuali che possono rappresentare una grande risorsa nello sviluppo armonico di un figlio che può confrontarsi con valori, interessi, modelli di vita differenti, senza essere costretto a schierarsi se le diversità sono rappresentate reciprocamente "demonizzate".

Dobbiamo però osservare che l'istituto della mediazione familiare obbligatoria, così come ipotizzato nella proposta, oltre ad essere un ulteriore costo aggiuntivo che rischia di penalizzare le parti deboli (senza o con limitata capacità reddituale) della separazione, è formalmente vietata dalla Convenzione di Istanbul in presenza di qualsiasi forma di violenza (v. art. 48, Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul, 2011). L'esperienza del Servizio sociale conta davvero pochi casi in cui il ricorso alla separazione giudiziale non abbia già registrato comportamenti coercitivi ed episodi di violenza domestica che – si ricorda – può essere violenza economica, violenza psicologica, violenza fisica. In generale la "mediazione obbligatoria" appare un'antinomia perché per una sua riuscita ha bisogno di una profonda e volontaria adesione da parte di chi intraprende tale percorso (motivazione intrinseca come presupposto indefettibile) e presuppone la remissione di ogni querela o azione giudiziaria, con ciò mettendo ancora più a rischio la tutela dei soggetti deboli.

Riteniamo che ciò non possa essere affrontato "costringendo" la coppia dei genitori a intraprendere percorsi obbligati, prescritti: oltre a vanificare l'efficacia di un percorso di cambiamento che si basa sulla consapevolezza e sulla volontarietà, l'obbligatorietà di

fatto mantiene il conflitto in una cornice “normativa” comunque collegata al procedimento giudiziario.

Interventi sul “sintomo” piuttosto che sui motivi che generano e sostanziano le contrapposizioni fra due genitori, rischiando anche di generalizzare le “soluzioni” che invece richiedono letture specifiche e personalizzate.

Il rischio di un’impostazione adultocentrica, inoltre, si rintraccia nella scelta di prevedere una distribuzione dei rapporti con i figli, “equivalente” pianificata e bilanciata sulle figure genitoriali

Il doppio domicilio, la suddivisione del tempo e delle spese, il mantenimento diretto afferiscono a una logica economico-organizzativa di bipartizione che rischia di compromettere lo sviluppo psico-evolutivo del minore già provato dalla separazione coniugale, costringendolo a configurare e sostenere una realtà scissa in due distinti ambiti di relazioni/interessi/attività.

Va ribadito il valore della soggettività del minore e il suo diritto a essere **ascoltato** (non solo sentito!) e soprattutto aiutato in un frangente difficile del suo percorso evolutivo, specialmente quando manifesti un “rifiuto, alienazione, estraneazione”.

Mettere in correlazione diretta tali atteggiamenti con comportamenti manipolatori e strumentali di un genitore, rilevabili dal giudice, appare un’operazione azzardata.

I comportamenti manipolatori e strumentali definiscono una condizione di maltrattamento psicologico del figlio e vanno accertati con l'ausilio dei Servizi e/o dei periti per consentire l'attivazione di misure protettive che non penalizzino ulteriormente il minore. La specifica previsione del “collocamento provvisorio del minore presso apposita struttura specializzata [...] per il recupero della bigenitorialità”, se ipotizzata al di fuori di un percorso di valutazione del danno subito dal minore, di valutazione delle competenze genitoriali e di recuperabilità, rappresenta una prospettiva minacciosa e vessatoria, destinata a produrre limitati effetti a fronte di una grande sofferenza. Inoltre il rafforzamento delle disposizioni che rendono privi di efficacia giuridica i trasferimenti e l'eventuale iscrizione a un istituto scolastico in assenza del consenso di entrambi i genitori, senza eccezioni di sorta, rischiano di aumentare i fattori di rischio e le condizioni di pregiudizio nei casi di violenza e maltrattamento; e ancora, l'attribuzione del compito all'autorità di pubblica sicurezza di ricondurre il minore alla sua residenza su segnalazione di uno dei genitori, quindi in una modalità “coatta”, prefigura una vittimizzazione secondaria dei bambini.

E’ necessario distinguere e precisare i concetti di bi - genitorialità e co – genitorialità:

laddove il primo richiama soprattutto il diritto dei figli a godere della relazione e del sostegno di entrambi i genitori, mentre il secondo sottolinea maggiormente il dovere dei genitori di esercitare insieme la responsabilità in quanto genitori oltre che il loro “diritto” di essere rispettivamente madre e padre.

La famiglia, nelle sue differenti accezioni rappresenta un’unità fondamentale della nostra società; è la sede delle relazioni primarie, dove si formano le basi dell’adulto futuro; è un sistema complesso, da “maneggiare” con cura, ma è un sistema in interazione costante e significativa con altri sistemi: se il sistema famiglia si trasforma, vive momenti difficili o entra in crisi anche fisiologicamente, è inevitabile che queste trasformazioni tocchino anche altri sistemi limitrofi. Ci piace pensare che il sistema famiglia, in una visione solidaristica e comunitaria, possa contare anche sul sistema o sui sistemi naturali e informali, così come su sistemi d’aiuto formali.

In questo senso il nostro auspicio è che l’intervento pubblico integrato sia orientato sempre più, a monte, verso la promozione del benessere per evitare di dovere intervenire, a valle, con dispositivi di natura residuale.

Ci preme ricordare che le funzioni giustamente richiamate nelle proposte di legge, relative alla mediazione familiare e alla coordinazione genitoriale, sono comprese ampiamente nell’ambito delle attribuzioni dei professionisti che operano nel sistema dei servizi alla persona, sia nell’ente locale, sia nelle Aziende sanitarie.

I percorsi di accompagnamento delle famiglie, delle coppie e nelle relazioni genitoriali prevedono interventi di mediazione, ricomposizione del conflitto, sostegno e cura delle competenze genitoriali, realizzate dal servizio sociale professionale anche all’interno di équipe multiprofessionali.

La progressiva riduzione delle risorse nei servizi e la loro precarizzazione, hanno depotenziato tali funzioni, soprattutto in alcune aree del Paese particolarmente deprivate. Funzioni e compiti peraltro previste sia dalle norme istitutive dei servizi sociali e sociosanitari, sia nei profili professionali.